

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

“cattura dei cani vaganti, randagi e/o incustoditi, unitamente alla gestione del canile sanitario e canile rifugio del Comune di Borgo Ticino (NO) e Comuni convenzionati

Articolo 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha come oggetto l'espletamento, per conto del Comune di Borgo Ticino e dei Comuni ad esso associati e meglio indicati al successivo articolo 6, dei seguenti servizi:

1. gestione del canile sanitario e del canile rifugio per conto del Comune di Borgo Ticino e dei Comuni ad esso associati, compresa l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria della struttura ;
2. cattura dei cani randagi o vaganti incustoditi per i quali si renda necessario l'intervento per particolari motivi di ordine sanitario, di sicurezza o di benessere;
3. trasporto dei cani catturati presso il canile sanitario e trasferimento presso il canile rifugio quando necessario;
4. coordinamento del servizio del veterinario convenzionato presso la struttura di ricovero per la visita costante degli animali ospitati, compresa l'applicazione del microchips e gli interventi di profilassi obbligatoria;
6. custodia dei cani catturati presso il canile sanitario e custodia dei cani presso il canile rifugio quanto necessario relativamente agli animali recuperati a far tempo dalla data di inizio del servizio, nonché custodia degli animali già presenti presso il canile rifugio attualmente utilizzato dal Comune di Borgo Ticino e dai Comuni aderenti alla gestione associata e sito in Comune di borgo Ticino Via Cheglio s/n.
7. effettuazione a tutti gli animali custoditi presso il canile sanitario e presso il canile rifugio di tutte le profilassi sanitarie necessarie e svolgimento delle attività di svago necessarie al benessere degli animali stessi;
8. raccolta, deposito e invio alla termodistruzione di carcasse di cani, gatti e piccoli animali in genere rinvenuti abbandonati sul territorio dietro richiesta del Comune di Borgo Ticino e dei Comuni aderenti alla gestione associata, nonché degli animali che dovessero decedere presso il canile sanitario ed il canile rifugio durante il periodo di ospitalità;
9. ricerca dei proprietari dei cani catturati, anche attraverso il Servizio Veterinario, gli uffici comunali e gli organi di polizia e restituzione al legittimo proprietario;
10. raccolta, deposito e invio alla termodistruzione di carcasse di cani, gatti e piccoli animali di proprietà privata dietro richiesta della proprietà.

Articolo 2 MODALITÀ OPERATIVE SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

A) SERVIZIO DI CATTURA DEI CANI VAGANTI, RANDAGI O INCUSTODITI.

La cattura deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato ed addestrato che deve aver seguito i corsi per operatori dei servizi di cattura e custodia animali vaganti svolti dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria come previsto dall'articolo 3 del Decreto Presidente Giunta Regionale del Piemonte nr. 4359/93. Di tale condizione è fatto obbligo produrre la relativa documentazione attestante il rispetto di quanto richiesto in corso di validità che dovrà permanere per tutta la durata del servizio.

La cattura dovrà essere effettuata con metodi ed attrezzature che non comportino sofferenze per gli animali e prevenivano eventuali rischi sia personali che per la salute e l'incolumità pubblica. Il personale incaricato della cattura deve essere dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e delle necessarie attrezzature in perfetto stato di funzionamento.

La cattura deve essere effettuata su tutto il territorio del Comune di Borgo Ticino e dei Comuni facenti parte della gestione associata indicati al successivo articolo 7, garantendo la reperibilità costante 24 ore su 24 e l'intervento immediato per tutti i giorni dell'anno. La pronta e costante reperibilità costituisce parte integrante del servizio.

Il personale addetto all'intervento dovrà essere munito di apposito telefono cellulare al quale dovrà essere sempre raggiungibile in qualsiasi orario per garantire immediato e pronto intervento. Dal momento della chiamata il personale addetto dovrà essere presente sulla località oggetto di segnalazione entro massimo 1 ora per il Comune di Borgo Ticino e massimo 2 ore per i Comuni aderenti alla gestione associata, dando conferma telefonica dell'arrivo sul posto alla struttura amministrativa che ne ha richiesto l'intervento. In ogni caso dovrà essere garantito – se si verificasse la necessità – l'esecuzione di due interventi di cattura contemporanei rispettando i tempi citati.

La richiesta di intervento potrà essere inviata solo ed esclusivamente dagli uffici comunali, dagli organi di Polizia (Polizia Municipale, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, ecc...), dal Servizio Veterinario e dal Direttore del Canile Sanitario

Al termine delle operazioni di cattura il personale addetto comunicherà l'esito dell'intervento telefonicamente alla struttura amministrativa che lo ha richiesto, la quale annoterà l'avvenuta esecuzione dell'intervento.

I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti, a cura e spese del gestore del servizio, presso il canile sanitario per l'espletamento del periodo di osservazione sanitaria previsto dalle vigenti norme, registrando la data, l'ora e il luogo della cattura. Nel caso in cui l'animale sia ferito deve essere effettuato il trasporto d'urgenza presso il medico veterinario libero professionista convenzionato. A giudizio del veterinario libero professionista convenzionato in caso di animale ferito le operazioni di pronto intervento sanitario potranno essere svolte presso l'ambulatorio del canile o presso l'ambulatorio del professionista.

I cani rinvenuti morti, o deceduti durante il trasporto, devono comunque essere consegnati al canile sanitario, al fine di provvedere all'identificazione e agli accertamenti sanitari compresa la visita da parte del veterinario convenzionato.

Le operazioni di trasferimento dovranno avvenire impiegando veicoli appositamente ed esclusivamente destinati in perfetta efficienza, ordine ed igiene. Gli stessi dovranno essere rispondenti alla normativa vigenti in materia di trasporto di animali e coperti da specifica polizza assicurativa oltre che di responsabilità civile anche di danni causati a terzi dall'animale trasportato.

I veicoli dovranno essere dotati di apposte placche identificative recanti la dicitura "servizio cattura animali vaganti" ed il nominativo del gestore del servizio. Al fine di garantire il normale e continuo svolgimento del servizio è fatto obbligo al gestore del servizio di avere sempre a disposizione almeno due mezzi destinati al servizio di cattura.

L'Affidatario del servizio dovrà provvedere, tramite la lettura del tatuaggio e/o microchip, alla ricerca del legittimo proprietario o detentore del cane ed informarlo al più presto affinché provveda al ritiro; qualora tale operazione non sia possibile potrà anche avvalersi degli organi di Polizia affinché rintraccino per quanto possibile il proprietario dell'animale.

Nel caso in cui non venga individuato il proprietario l'animale non potrà essere allontanato dal canile sanitario prima che sia trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria, che di norma ha durata di 10 giorni, ed effettuata la visita di controllo del Servizio Veterinario.

Qualora sia stato identificato il proprietario e questi ne faccia richiesta, previo parere del Servizio Veterinario, il cane potrà essere restituito al medesimo che dovrà assicurarne la custodia in isolamento per 10 giorni presso il proprio domicilio, dopo eventuale iscrizione all'anagrafe canina ed apposizione del relativo tatuaggio e/o microchip, se mancante, da parte del Servizio Veterinario.

In ogni caso le spese inerenti la cattura, la custodia e le spese per l'esecuzione degli interventi sanitari sono addebitate al proprietario.

Le spese di cui sopra devono essere corrisposte dal proprietario, al Comune di Borgo Ticino, che dovrà presentare ricevuta avvenuto pagamento contestualmente al ritiro del cane, precisando che in mancanza del pagamento l'animale non potrà essere restituito.

Qualora la restituzione non fosse possibile, i cani che abbiano favorevolmente superato il periodo di osservazione sanitaria di cui sopra dovranno, a cura del gestore del servizio, essere consegnati al canile rifugio o avviati ad affidamento temporaneo a privati che ne facciano richiesta, cui seguirà, se non reclamati entro 60 giorni dall'effettivo proprietario, definitiva adozione.

Di ogni cattura effettuata dovrà essere data segnalazione entro 24 ore, a mezzo fax o posta elettronica, al Servizio Veterinario ed al Comune sul cui territorio è stata effettuata la cattura.

Nel caso di animali catturati o vaganti ammalati o vittime di incidenti, il personale addetto alla cattura dovrà provvedere a richiedere tempestivamente l'intervento presso il canile del veterinario libero professionista incaricato dal gestore del servizio per l'assistenza zoiatrica, oppure al trasporto immediato dell'animale presso la sede del veterinario stesso per le cure del caso.

L'Affidatario del servizio deve presentare entro il giorno 5 del mese successivo a quello interessato la rendicontazione sugli interventi effettuati e gli animali catturati ad ogni Comune di Borgo Ticino. Le medesime informazioni devono essere rese disponibili, anche al Servizio Veterinario competente qualora ne venga fatta dello stesso richiesta.

B) GESTIONE DEL CANILE SANITARIO COMUNALE

La struttura del canile sanitario municipale è costituita da n. 16 box per la custodia degli animali catturati, e da un piccolo edificio in muratura dotata di tutte le finiture idonee del caso, impianti elettrici e termo-idraulici, comprendente un ambulatorio, un ufficio, una cucina, un deposito ed i servizi igienici. La ditta appaltatrice, attraverso il proprio personale, dovrà garantire le seguenti prestazioni ed adempimenti:

1. Provvedere alla pulizia e disinfezione quotidiana ed all'igiene dei box del canile sanitario; in particolare, provvedere ad eseguire le pulizie quotidiane di tutti i box in modo sistematico nell'orario compreso tra le ore 9.00 e le ore 11.00, e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 effettuando le operazioni nei singoli box compresa la loro disinfezione e periodica disinfestazione, secondo indicazione del Servizio Veterinario della A.S.L. competente, ripetendo le operazioni di pulizia complessivamente o per singolo box ogni qual volta se ne ravvisi la necessità da parte dell'operatore e degli organi di controllo (A.S.L., Direttore, veterinario incaricato dell'assistenza zoiatrica);
2. La struttura del Canile nel suo insieme dovrà essere mantenuta ben pulita ed in perfetto ordine; non potrà per alcun motivo ospitare cani od altri animali che avranno accesso solo all'ambulatorio veterinario per il tempo necessario agli interventi sanitari. In nessun caso potrà essere utilizzata come posto di degenza per gli animali, ma dovrà essere utilizzata in conformità alla specifica destinazione dei locali (cucina per la preparazione degli alimenti, ufficio per il disbrigo delle pratiche amministrative, accoglienza del pubblico, etc.);
3. Osservare le norme di igiene personale e sicurezza atte ad evitare la trasmissione di zoonosi e le norme di prevenzione di incidenti tutelando così l'incolumità delle persone, animali, cose e la struttura del Canile stessa;
4. Osservare le prescrizioni medico veterinarie di prevenzione e di igiene, compresa ogni forma di isolamento e quarantena, al fine di evitare la trasmissione e il contagio delle malattie infettive;
5. Assicurare che i cani ed altri animali ricoverati in osservazione sanitaria dispongano costantemente di acqua fresca da bere e somministrare l'alimentazione almeno due volte al giorno in orario compreso tra le ore 09:00 e le ore 16:00, in qualità e quantità adeguate alle esigenze di

ogni singolo animale, seguendo le indicazioni del Servizio Veterinario della A.S.L. 13; provvedere alla somministrazione del pasto, alla pulizia ed igiene delle relative attrezzature, all'asportazione degli avanzi alimentari residui dopo ogni pasto ed alla attuazione dei trattamenti terapeutici prescritti dal servizio veterinario dell'A.S.L. competente e/o del Veterinario zoiatra incaricato;

6. Provvedere al contenimento degli animali durante gli interventi veterinari e a supportare in tutte le attività in materia sanitaria il personale del Servizio Veterinario dell'ASL 13 e privata, garantendo che le operazioni di applicazione dei microchip e durante controlli o sopralluoghi del Servizio siano coadiuvate dagli operatori addetti al canile.

7. Qualora espressamente richiesto, assicurare il contenimento degli animali dei privati cittadini durante le sedute di applicazione dei microchip organizzate dal Servizio Veterinario dell'ASL NO per il Comune di Borgo Ticino e comuni convenzione;

8. Mantenere in buono stato manutentivo le aree libere esterne agli immobili, provvedendo regolarmente alla pulizia, raccolta e trasporto alle discariche autorizzate dei rifiuti vari raccolti, si dovrà in oltre provvedere al taglio del verde su tutta l'area di pertinenza del canile, aree limitrofe all'accesso incluse, ogni qual volta ne sia ravvisabile la necessità ed anche a seguito di segnalazione scritta del Direttore, dando seguito alla stessa entro 5 giorni lavorativi massimo, previo applicazione delle sanzioni previste dall'ART.13 della presente;

9. Tenere rapporti corretti nei confronti dei cittadini fornendo le informazioni richieste relative ai cani catturati ed al servizio, finalizzati a favorire la pratica delle adozioni dei cani ospitati nel canile, stessa cosa dovrà avvenire nei confronti dei gruppi di volontari zoofili che prestano attività di volontariato presso la struttura;

10. Segnalare prontamente al Servizio Veterinario della A.S.L. 13 eventuali casi di sofferenza, sospetta malattia o morte degli animali custoditi; in caso di morte di un cane, non dovuta a soppressione, il gestore dovrà tenere la carcassa a disposizione del Servizio Veterinario della A.S.L. 13, avisato prontamente per l'indagine sulle cause di decesso;

11. Provvedere a propria cura e spese:

- alla profilassi vaccinale contro cimurro, parvovirus e le altre principali zoonosi;
- alla profilassi contro la filiasi cardio-polmonare e altri parassiti cutanei ed intestinali secondo i protocolli indicati dal Responsabile sanitario.

12. Provvedere alla cura e pulizia dei singoli animali con idonei prodotti, avendo cura di fare effettuare periodicamente lo sgambamento degli stessi nell'area recintata del canile, attività necessaria al loro mantenimento in forma e salute;

13. Provvedere ai seguenti adempimenti amministrativi:

(a) Regolare tenuta di registro delle chiamate vidimate dal Servizio Veterinario della ASL 13 e delle schede segnaletiche individuali e sanitarie con registrazione dei dati segnaletici, data di ingresso ed uscita, tatuaggio e/o microchip, interventi di profilassi e terapeutici, indicazioni per l'alimentazione e l'affido, firma del Veterinario della A.S.L. 13 o libero professionista per le parti di propria competenza;

(b) Tenere aggiornato l'apposito registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio Veterinario della ASL 13, in cui saranno annotati: data e luogo di cattura, dati segnaletici dell'animale catturato, numero del tatuaggio e/o microchip, numero scheda sanitaria individuale, data e motivo dell'uscita comprese le generalità e gli estremi di identificazione dell'affidatario, data e firma del Veterinario per attestazione termine periodo di osservazione sanitaria e per ogni registrazione; detto registro sarà a disposizione dei controlli della Amministrazione Comunale e sotto la vigilanza del Servizio Veterinario competente;

(c) Compilazione e tenuta delle schede di affido che potrà avvenire in via temporanea trascorsi i 10 giorni di osservazione sanitaria o in via definitiva trascorsi i 60 giorni previsti dalla Legge 281/91;

(d) Compilazione della scheda di osservazione sanitaria a domicilio, nel caso di restituzione al proprietario qualora non siano decorsi i 10 giorni di osservazione dalla data di cattura;

(e) Lettura del tatuaggio e/o microchip, ove presente, e comunicazione al Comune competente per la ricerca del proprietario in eventuale collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASL 13;

(f) Redazione di relazione semestrale con i dati sull'andamento del servizio e dell'attività svolta, da inviare al Sindaco del Comune di Borgo Ticino, al Direttore Responsabile del Canile Sanitario ed al Servizio Veterinario della ASL; presentazione di rendiconto mensile del movimento dei cani, che dovrà corrispondere al registro di carico e scarico di cui all'art. 2 B) punto 13) della presente convenzione e a quanto certificato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. NO;

(g) L'Affidatario si impegna altresì a formare personale idoneo al fine di ottemperare a quanto previsto dall' A.S.L. in merito all'anagrafe canina su supporto informatico nel momento stesso in cui l'ente doterà la struttura dei mezzi informatici necessari;

14. il servizio si articola nell'intero anno solare, inclusi i festivi. L'orario di servizio settimanale deve essere articolato nel seguente modo:

lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	Totale
9.00 - 13.00 14.30 - 16.30	9.00 - 13.00 14.30 - 16.30	9.00 - 13.00 14.30 - 16.30	9.00 - 13.00 14.30 - 16.30	9.00 - 13.00 14.30 - 16.30	9.00 - 13.00 14.30 - 17.	9.00 - 13.00	40 ore

Con la presenza costante e continua presso la struttura di un operatore anche in caso di cattura sul territorio.

Nelle ore di chiusura della struttura il gestore deve prevedere un **servizio di pronta disponibilità - reperibilità** per interventi di emergenza con copertura di 24 ore su 24,

L'orario di apertura al Pubblico dovrà essere il seguente:

lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	
10.30 - 12.00 15.00 - 16.15	10.30 - 12.00 15.00 - 16.15	10.30 - 12.00 15.00 - 16.15	10.30 - 12.00 15.00 - 16.15	10.30 - 12.00 15.00 - 16.15	10.30 - 12.00 15.00 - 16.45	10.30 - 12.00	

Durante l'apertura al pubblico è fatto divieto all'operatore abbandonare la struttura. L'eventuale cattura sul territorio dovrà essere eseguita da altro personale.

All'inizio del servizio l'Affidatario dovrà comunicare i recapiti telefonici - fax - posta elettronica del canile sanitario e del canile rifugio, nonché il nominativo del referente del servizio e degli addetti incaricati della cattura e dell'esecuzione delle attività giornaliere presso la struttura.

Presso il canile sanitario, durante l'orario di apertura al pubblico, deve essere sempre presente il referente dell'Affidatario al quale si potrà rivolgere il pubblico per accedere alla struttura e per l'attivazione delle procedure di ritiro degli animali catturati o per le pratiche di affido.

All'atto del ricovero presso il canile sanitario il gestore del servizio dovrà garantire la presenza del veterinario convenzionato che effettuerà la visita dell'animale e stilerà specifico certificato sullo stato di salute del cane.

C) LA GESTIONE DELL'AREA AFFIDI E DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE ADOZIONI.

1. La struttura denominata Area Affidi è quella adiacente alla struttura sanitaria su ampiamente descritta, per la gestione della stessa valgono le stesse indicazioni di servizio generali riportate ai punti 1,3,4,5,6,8,9,10,11 e 12 della lettera B dell'Art. 2 della presente (Modalità – Gestione Canile Sanitario municipale);

2. Regolare e corretta compilazione del registro specifico dell'Area Affidi e delle relative schede degli animali ricoverati;

3. Lavorare con metodo sistematico su ogni singolo cane ricoverato con attività di vario genere e tipo, al fine di educarlo ad un buon rapporto uomo-animale, rendendo gli stessi maggiormente appetibili per l'affido a privati, il tutto in coordinamento con le Ass.ni di volontariato cinofilo convenzionate con l'Ente.

4. I cani ricoverati nell'Area Affidi interessati da affidamento a privato, per i 60 giorni successivi potranno essere restituiti al Canile qualora il nuovo proprietario ne faccia richiesta, saranno a carico del Gestore gli adempimenti ed eventuali oneri derivanti dai passaggi di nominativi in Anagrafe Canina regionale.

D) GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE SPOGLIE DI PICCOLI ANIMALI

L'Affidatario del servizio dovrà garantire, attraverso proprio personale ed idonea attrezzatura la raccolta di spoglie di piccoli animali sul territorio del Comune di Borgo Ticino e dei Comuni aderenti alla gestione associata. Per particolari condizioni di numero di spoglie ed in casi di pericolo sanitario, sarà sentito il parere del Servizio Veterinario.

Per l'esecuzione dell'intervento valgono le stesse condizioni previste per la cattura degli animali vaganti.

La raccolta dovrà avvenire con l'utilizzo di contenitore mobile autorizzato ex D.Lgs. 508/92, Reg. CEE 1774/2002 e D.G.R. n. 104-10270 del 01/08/03 per trasporto di rifiuti animali ad alto rischio, e con l'utilizzo di dispositivi individuali di protezione (guanti di lattice a perdere, camici e calzari a perdere) che prevengano i rischi per il personale.

Dovranno essere rilevati dal personale in servizio, per la registrazione su apposito registro di carico e scarico delle spoglie animali raccolte, i seguenti elementi: identificazione di chi ha chiamato e sua qualifica, luogo raccolta, data e ora intervento, dati segnaletici dell'animale (specie, razza, sesso, mantello, presenza di identificativi individuali) lesioni riscontrabili.

Le spoglie raccolte saranno depositate in apposita cella o dispositivo frigorifero congelatore in attesa di periodica raccolta da parte del gestore del servizio per il successivo corretto smaltimento, previo rilascio da parte del Servizio Veterinario di apposita certificazione di avvio alla distruzione di carcasse animali.

Successivamente ad ogni raccolta e smaltimento dovrà essere effettuato lavaggio e disinfezione del contenitore mobile e congelatore in dotazione presso il deposito temporaneo autorizzato, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario.

E) ASSISTENZA SANITARIA

A tutti gli animali ospiti del canile sanitario e del canile rifugio dovrà essere garantita l'assistenza sanitaria a cura del veterinario convenzionato.

Tutti i cani in ingresso devono essere visitati entro 24 ore dal veterinario convenzionato e sottoposti alle seguenti procedure:

1. Ricerca microchip o tatuaggio per l'identificazione;
2. Inserimento microchip per i soggetti non identificati;
3. Ricerca leishmaniosi ed eventuale trattamento repellente per i cani risultati positivi;
4. Profilassi della leishmaniosi nelle zone endemiche;
5. Trattamenti antiparassitari contro ecto e endoparassiti, che siano efficaci anche contro l'echinococcosi;

Al termine del periodo di osservazione sanitaria, tutti i cani non restituiti al legittimo proprietario dovranno essere visitati dal veterinario dell'ASL e sottoposti ai seguenti trattamenti immunizzanti:

1. Vaccinazione contro la leptospirosi;
2. Vaccinazione contro la rabbia (tenendo conto delle linee guida per la prevenzione e profilassi della rabbia nella Regione Piemonte - nota prot. 5266/DB2002 del 21.02.2011);
3. Vaccinazione contro cimurro, epatite, e parvovirosi; quest'ultimo servizio è effettuato dal veterinario dell'ASL durante le altre procedure, ma il costo del materiale, essendo malattie non zoonosiche, è coperto dalla ditta appaltatrice o dal Comune.

E) PROMOZIONE DELL'AFFIDO A NUOVI PROPRIETARI

Il gestore del servizio deve impegnarsi attivamente nei seguenti compiti:

1. ricercare e favorire la sollecita collocazione dei cani ospiti presso il canile sanitario ed il canile rifugio presso i privati che ne facciano richiesta e collaborare con i volontari delle associazioni animaliste per promuovere l'affido dei cani ospiti, garantendo loro anche la consulenza post adozione;
2. prevedere la collaborazione con veterinari comportamentalisti allo scopo di definire la diagnosi comportamentale e definire le modalità di gestione e di educazione più adatte a migliorare il comportamento dei cani, al fine di favorire le adozioni, con particolare attenzione per i cuccioli, i soggetti ad aggressività non controllata o con problemi di ordine sanitario;

3. prevedere la presenza/collaborazione con istruttori ed educatori cinofili che contribuiscano a definire e a realizzare le modalità di gestione e di educazione più adatte a migliorare il comportamento dei cani;

L'attività delle Associazioni nella gestione dei rifugi deve essere documentata da una apposita relazione annuale, da inviarsi al Comune ed all'ASL, in cui sia indicato il numero dei cani introdotti e dei cani ceduti ai privati, ai sensi del D.P.G.R. n. 4359 dell'11 novembre 1993, art. 5 comma 9.

Articolo 3

OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

L'Affidatario del servizio è tenuto a:

1. assicurare le prestazioni avvalendosi di almeno 2 (due) operatori addetti ai servizi, qualificati ed appositamente addestrati, in possesso del seguente requisito:
 - attestato di partecipazione a corsi per operatori dei servizi di cattura e custodia animali vaganti, rilasciato dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria o dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali;
2. svolgere con diligenza tutte le attività di cui al presente capitolato, mediante personale incaricato nominativamente in numero non inferiore a 2 (due) unità ed in possesso di adeguate conoscenze dei sistemi di cattura e dei criteri di custodia, nonché della fisiologia ed etologia degli animali di cui si tratta; il suddetto personale dovrà avere inoltre idonea preparazione per l'espletamento dei compiti amministrativi e tecnici inerenti la gestione del canile.
3. garantire lo svolgimento dei servizi appaltati per tutti i giorni dell'anno, comprese le domeniche e le altre festività. Tale obbligo si applica per il personale addetto alla cattura, per il personale addetto alla gestione quotidiana del canile sanitario e del canile rifugi e per il veterinario libero professionista.
4. garantire reperibilità costante 24 ore su 24 del personale addetto e l'intervento immediato utilizzando idonee apparecchiature telefoniche cellulari;
5. indicare al momento della stipulazione del contratto la persona abilitata a tenere i rapporti con il Comune di Borgo Ticino e i Comuni aderenti alla gestione associata; detto soggetto dovrà essere in possesso di comprovata pregressa esperienza nella gestione di canili pubblici o privati e/o allevamenti di cani, rilevabile da apposito curriculum personale;
6. garantire l'osservanza delle vigenti Leggi e Decreti in materia di prevenzione sugli infortuni sul lavoro, assicurazioni infortunistiche, previdenza varia, nonché ogni altra disposizione mirante alla tutela dei lavoratori, nonché dei contratti collettivi di lavoro vigenti;
7. assumere a proprio esclusivo carico gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali relativi al personale addetto allo svolgimento del servizio;
8. obbligo di attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, nel caso di cooperative, anche nei confronti dei soci, delle condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti per le varie categorie, nelle località in cui si svolgono i lavori.
9. assicurare che il personale di cui sopra tenga un comportamento corretto nei confronti dei cittadini, dei volontari e dei pubblici funzionari;
10. rispondere direttamente dei danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del servizio, assumendo a proprio carico la relativa assicurazione e qualsiasi altro risarcimento che risultasse dovuto; si precisa che il Comune di Borgo Ticino ed i Comuni aderenti alla gestione associata non si assumono responsabilità di sorta per i danni che venissero arrecati dall'assuntore nello svolgimento del servizio;
11. estendere il servizio anche ad altri comuni che presentino richiesta previa autorizzazione della Assemblea dei Sindaci facenti parte della Convenzione;
12. accettare eventuali modifiche del contratto di appalto che vengano richieste dal Comune di Borgo Ticino o dalla ASL per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante la gestione del servizio o comunque per migliorare lo stesso; le eventuali modifiche comportanti aggravii organizzativo - gestionali daranno luogo ad equo adeguamento del corrispettivo;
13. fornire mensilmente i dati relativi alle catture effettuate e dei tempi di permanenza dei cani secondo i comuni di provenienza;

14. eseguire la manutenzione ordinaria del canile sanitario e del canile rifugio, in particolare modo la pulizia quotidiana dei box e delle aree esterne, la riparazione di eventuali danneggiamenti alle strutture ed alle recinzioni.

L'Affidatario del servizio, inoltre, ha l'obbligo:

1. di fornire i propri dipendenti di apposito documento di identificazione, munito di fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle proprie dipendenze, e di depositare, prima dell'inizio del lavoro, l'elenco dei dipendenti specificandone le mansioni; fornire abiti, indumenti di protezione e mezzi per la pulizia e disinfezione personale; provvedere al lavaggio e sterilizzazione degli abiti;
2. di avere in dotazione almeno una unità mobile, regolarmente autorizzata, per il trasporto degli animali, sempre mantenuta in conformità alle norme sulla circolazione stradale; i veicoli devono essere divisi all'interno in due compartimenti, uno adibito al trasporto della/e persona/e addetta/e al Servizio ed uno destinato agli animali catturati; i due compartimenti devono essere suddivisi da idoneo pannello o rete metallica, tale da consentire comunque la visualizzazione dell'animale senza che questo possa recare intralcio alla guida;
3. di essere in possesso di idoneo contenitore autorizzato per il trasporto di rifiuti ad alto rischio ex D.P.R. 508 del 14/02/1992 e secondo Reg. CEE 1774/2002 e D.G.R. n. 104- 10270 del 01/08/2003;
4. di impiegare il personale addetto alla cattura appositamente addestrato e disporre di tutte le attrezzature necessarie, efficaci e rispondenti alle esigenze di rispetto del benessere degli animali; nei casi di particolare complessità o in caso di pericolo sanitario, gli interventi sono eseguiti sotto la direzione o tramite il personale del Servizio Veterinario ASL;
5. di depositare prima dell'inizio dei lavori, presso il Comune di Borgo Ticino l'elenco nominativo del personale dipendente addetto ai servizi specificandone le mansioni, producendo le certificazioni relative alle qualifiche professionali necessarie e i relativi curriculum e attestazioni. Qualora taluno degli operatori debba essere sostituito definitivamente o temporaneamente, la ditta appaltatrice deve darne tempestiva comunicazione scritta al Comune di Borgo Ticino provvedendo ad aggiornare l'elenco del personale impiegato e a reintegrare immediatamente l'operatore assente con altro in possesso dei medesimi requisiti. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai servizi sono sprovvisti del documento sopraccitato, questi saranno immediatamente allontanati dal luogo di lavoro e riammessi soltanto dopo la presentazione della documentazione richiesta, mancando la quale si procederà a termini di legge; inoltre se tali documenti non saranno presentati, si applicherà a carico della ditta la penale di € 25,00 (euro venticinque/00) giornaliera per ogni addetto sprovvisto di detto documento a decorrere dal giorno seguente a quello del controllo e fino al giorno in cui sarà esibito lo stesso. L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di verificare che il personale impiegato sia idoneo allo svolgimento del servizio e comunque in possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 4 **OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE**

La stazione appaltante è tenuta a:

Provvedere alle spese relative alla manutenzione straordinaria della struttura, dei suoi impianti ed annessi (forniture di acqua potabile ed energia elettrica, gas);

Fornire al Gestore le attrezzature e gli arredi necessari per il migliore funzionamento dell'impianto, salvo quelle per le pulizie, il taglio verde e quelle relative al mezzo di trasporto;

Eseguire tempestivamente i lavori di manutenzione che si rendessero necessari o rimborsare al gestore le spese dallo stesso sostenute, previa formale autorizzazione da parte del Direttore del Canile sanitario e su presentazione d'apposita documentazione giustificativa, per assicurare la tempestività di manutenzioni indispensabili;

I Comuni che fanno riferimento all'impianto devono comunicare le informazioni necessarie al Direttore del canile sanitario per le procedure inerenti all'individuazione del proprietario di cani catturati;

Indicare al momento della stipulazione della convenzione il nominativo del referente del Servizio comunale competente che curerà i rapporti con i responsabili incaricati dalla ditta appaltatrice;

Articolo 5

SORVEGLIANZA SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Compete al Direttore Responsabile del Canile Sanitario ed al Servizio Veterinario dell'A.S.L. 13 il compito di vigilanza per verificare che le prestazioni siano effettuate nei modi e tempi disposti dal presente Capitolato e nel rispetto delle normative di riferimento vigenti. Il Direttore del Canile Sanitario dovrà effettuare, senza preavviso, sistematici controlli contabili, amministrativi ed ecologico-sanitari sulle attività svolte, sullo stato dei luoghi e sul benessere degli animali, mediante personale del Servizio comunale competente per verificare l'assolvimento degli obblighi contrattuali, la qualità delle prestazioni e l'adempimento a quant'altro previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. Il Direttore Sanitario sarà inoltre responsabile, segnalandone le necessità della corretta gestione del canile e dello stato di manutenzione dello stesso e fornire, su richiesta, dati, informazioni e chiarimenti al Comune di Borgo Ticino e ai comuni convenzionati.

L'Amministrazione Comunale può richiedere alla ditta aggiudicataria la seguente documentazione controfirmata dal legale rappresentante:

- Copia dei libri matricola e registri infortuni;
- Copia della documentazione attestante la contribuzione versata mensilmente per ogni singolo addetto;
- Copia delle buste paga corrisposte mensilmente.

Della sopracitata documentazione dovrà essere presentata copia conforme e non autocertificazione. La mancata consegna della documentazione entro 30 gg dalla loro richiesta comporterà la risoluzione automatica del contratto.

Articolo 6

COMPETENZE SERVIZIO VETERINARIO ASL 13 DI NOVARA

Al Servizio Veterinario dell'A.S.L. 13 di Novara competono:

1. La vigilanza ed il controllo sul servizio comunale di cattura dei cani, sulla gestione del canile sanitario e sul servizio di raccolta e deposito delle spoglie animali.
2. Gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria, quali controllo durante il periodo di osservazione e (se ritenuto epidemiologicamente necessario, profilassi antirabbica ed echinococchi) può disporre altresì per interventi profilattici contro altre malattie trasmissibili all'uomo ed agli altri cani quali: parvovirosi, epatite, cimurro, leptospirosi, con registrazione e firma della scheda sanitaria.
3. Le operazioni di segnalamento ed identificazione tramite applicazione di microchip degli animali con redazione dei certificati di identificazione e registrazione.
4. La redazione, da parte del Veterinario dell'ASL responsabile della gestione sanitaria del canile, del certificato di scorta per inoltro di spoglie di piccoli animali destinate alla distruzione

Articolo 7

AMBITO TERRITORIALE DEL SERVIZIO DI CATTURA

Il servizio di cattura dei cani randagi e vaganti incustoditi, oltre che al Comune di Borgo Ticino è esteso ai seguenti Comuni facenti parte della gestione associata:

AGRATE CONTURBIA, OLEGGIO, MARANO TICINO, MEZZOMERICO, MEINA, DIVIGNANO, COMIGNAGO, OLEGGIO CASTELLO, CASTELLETTO SOPRA TICINO, PARUZZARO, DORMELLETO, VARALLO POMBIA, POMBIA, GARGALLO e PISANO;

È fatto divieto al gestore del servizio di catturare cani in Comuni diversi da quelli convenzionati.

Durante il periodo di convenzione è possibile che altri Comuni si convenzionino ed il gestore del servizio dovrà praticare le stesse condizioni contrattuali.

Articolo 8 ORARIO DELLE PRESTAZIONI

L'Affidatario del servizio dovrà garantire lo svolgimento dei servizi appaltati 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno per quanto riguarda la cattura.

Relativamente all'orario di apertura al pubblico del canile sanitario e del canile rifugio dovrà essere garantita l'apertura non inferiore a 42 ore settimanali su 7 giorni settimanali come indicato all'art. 2.

Articolo 9 INIZIO DEI SERVIZI

L'inizio del servizio, anche in pendenza dell'aggiudicazione definitiva, avverrà il 01.06.2022: nella stessa data verrà firmato il verbale di inizio servizio e verranno impartite dal Comune di Borgo Ticino le modalità operative di gestione del servizio.

Se l'Affidatario del servizio non si presenterà il giorno stabilito a ricevere le direttive per l'inizio dei servizi verrà inviata PEC assegnando il termine perentorio di tre giorni per la consegna trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale avrà diritto di non stipulare odì risolvere il contratto disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.

La firma del contratto senza obiezione alcuna comporta, da parte della ditta aggiudicataria, la completa ed incondizionata accettazione di tutto quanto previsto nel presente capitolato.

Dalla data di inizio del servizio viene affidata all'Affidatario del servizio anche la gestione ordinaria del canile sanitario e del canile rifugio: pertanto da tale data ogni responsabilità circa la corretta gestione dello stesso.

Articolo 10 RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE, ANIMALI E COSE

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie ed entità, che dovessero derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze della ditta appaltatrice o ad animali e cose, causati dal personale della medesima o dagli animali (morsicature) nello svolgimento dei servizi dovrà intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico della ditta aggiudicataria. In caso di danni a terzi, la ditta sarà comunque obbligata a darne immediatamente notizia ai Comuni convenzionati fornendo dettagli particolari.

A tal fine la ditta Affidataria dovrà provvedere ad una adeguata copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi per i seguenti massimali:

- per sinistro, per persona o danno a cosa e animale ferito o deceduto.
- R. C. T. (massimale) € 1.000.000, 00
- R. C. O per € 1.000.000, 00 con massimale per persona di € 500.000,00

La polizza assicurativa dovrà essere stipulata prima dell'avvio del servizio.

Articolo 11 CORRISPETTIVO

1. L'offerta dovrà essere presentata per la gestione complessiva dei servizi come previsti dal presente capitolato.

2. L'importo del contributo offerto a base d'asta, ammonta ad **€ 82.200,00** annui.

Tale importo è comprensivo degli oneri per la sicurezza relativi alle misure di sicurezza necessarie per l'eliminazione e, ove non possibile la riduzione al minimo delle interferenze e degli oneri per la sicurezza che fanno capo al datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria, nonché dei costi di mantenimento del mezzo per la cattura e trasporto degli animali.

Articolo 12 DURATA

Il presente contratto di servizio ha durata dal 01.06.2022 al 31.12.2023.

Articolo 13 RISOLUZIONE CNVENZIONE

Indipendentemente dall'applicazione delle penali previste all'articolo 14, il Comune di Borgo Ticino si riserva la facoltà di risolvere immediatamente la convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 CC a tutto rischio e danno del gestore del servizio se, in caso di ripetute inadempienze, dopo due diffide formali scritte, questa persistesse nella violazione delle norme e degli obblighi stabiliti dalle presenti norme di esecuzione.

Articolo 14 PENALITÀ

In caso di inadempienze a quanto previsto dalle disposizioni del presente capitolato, si procederà, a titolo di penale, all'addebito di una somma pari a € 100,00 per ogni infrazione commessa, fatto salvo l'obbligo di risarcire eventuali ulteriori danni.

L'applicazione della multa sarà preceduta da regolare comunicazione con P.E.C. dell'inadempienza al gestore del servizio che ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Successivamente si applicherà la penalità del caso, ritenendo l'ammontare sulla rata mensile del corrispettivo.

Articolo 15 COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI ZOOFILIE

Nel caso in cui il Comune di Borgo Ticino, d'intesa con gli altri Comuni facenti parte della gestione associata, addivenga alla sottoscrizione, all'occorrenza, di un protocollo d'intesa con Associazioni Zoofile di Volontariato iscritte al Registro Regionale, legalmente riconosciute dalla Regione Piemonte, il gestore del servizio dovrà accettare il contenuto di tale protocollo, se lo stesso non comporta un onere finanziario per la stessa.

Articolo 16 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto il Foro competente è Novara.

Articolo 17 SPESE

Sono a carico dell'Affidatario del servizio tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente appalto, comprese quelle relative a bollo, registro, accessorie, nonché qualsiasi altra spesa ed imposta dovuta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 19

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, il gestore del servizio, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, sarà tenuto ad osservare ed a far osservare al personale dipendente le disposizioni vigenti in materia e precisamente:

- D.P.R. 320/54 - "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- Legge 14.08.1991 n. 281 - "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- D.L.vo 508/1992- Reg. CEE 1774/2002 e D.G.R. n. 104-10270 del 01.08.2003;
- L.R. 26.06.1993 n. 34 - "Tutela e controllo degli animali d'affezione" e suo regolamento di attuazione D.P.G.R. 4359 del 11.11.93;
- D.M. 14.10.1996 - Norme in materia di affidamento dei cani randagi";
- Legge 19.07.2004 n. 18 - "Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della L.R. 13.04.92 n. 20";
- Legge 20.07.2004 n. 189 - "Divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
- Legge Regionale n. 9 del 04 luglio 2005 - "Modifiche alla L.R. 18/2004";
- Ordinanza del 06 agosto 2008 - "Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina";
- Ordinanza Ministeriale 03 marzo 2009 - "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";
- Legge Regionale 04 novembre 2009, n. 27 - "Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale".